



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

IL PICCOLO **DIZIONARIO** **DEL CONSIGLIO**

a cura di Ginevra Gavazzi e Barbara Raponi
del Servizio Sistema Informativo

Ottobre 2001

Il volume s'inserisce nell'ambito di un'operazione d'avvicinamento dei cittadini, soprattutto di quelli del mondo della scuola, alla vita del Consiglio regionale.

È stato, infatti, concepito come uno strumento divulgativo per far meglio conoscere la realtà regionale, non solo a quanti occasionalmente vengono a contatto con la stessa, ma anche a coloro che vi operano al suo interno.

Si presenta come un piccolo dizionario di facile e rapida consultazione, grazie alle singole voci riportate in ordine alfabetico, attraverso le quali si è cercato di spiegare, con un linguaggio semplice e appropriato, il funzionamento della complessa attività istituzionale del Consiglio della Regione Marche.

I termini illustrati sono stati scelti sulla base delle disposizioni dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, le cui citazioni sono volte essenzialmente a diffonderne la conoscenza e a stimolarne la lettura, soprattutto da parte degli utenti esterni.

Di qui la scelta di una forma espositiva che va oltre quella usata per i glossari, in quanto non solo diretta e descrittiva, ma con richiami e collegamenti fra le varie voci, che consentono di cogliere l'attività dell'ente anche nel suo aspetto dinamico.

Luigi Minardi

Presidente del Consiglio regionale

Abbinamento

È l'esame congiunto, da parte della commissione consiliare permanente competente, di due o più proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo aventi oggetto identico o connesso (art. 66, reg. int.).

La commissione, dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, procede alla scelta del testo base, ovvero alla redazione del testo unificato; l'eventuale proposta della giunta costituisce il testo base.

L'abbinamento non può essere effettuato quando la discussione sulla proposta è terminata ed è stata approvata la relativa relazione.

Affare

È il termine generico usato per indicare gli argomenti assegnati alle commissioni consiliari (art. 63, reg. int.).

Argomento

È il termine usato per indicare le questioni trattate dal consiglio regionale o dalle commissioni consiliari; in particolare, per identificare i singoli punti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.

L'espressione "argomenti trattati" viene genericamente usata per indicare i punti all'ordine del giorno esaminati dal consiglio o dalle commissioni.

Assegnazione

È l'atto con il quale il presidente del consiglio trasmette, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento, alle commissioni consiliari permanenti competenti le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo, nonché di ogni altro atto o affare sui quali le stesse sono chiamate a pronunciarsi (art. 63, reg. int.).

Tutti gli atti sui quali si esprime il consiglio devono essere assegnati, per il

preventivo esame, ad una commissione consiliare (art. 22, Statuto).

Non possono essere assegnati alle commissioni proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte non approvate dal consiglio, se non siano trascorsi sei mesi dalla data di elezione (art. 64, reg. int.).

Assessore

È uno dei componenti della giunta regionale.

Nelle Marche la giunta regionale è composta dal presidente e da non più di otto assessori, compreso il vicepresidente (art. 24, Statuto).

Gli assessori regionali possono anche non essere consiglieri regionali; essi sono nominati e revocati dal presidente della giunta (art. 122, Cost.).

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di membro di una delle due camere del parlamento italiano, di un altro consiglio o giunta regionale, o del parlamento europeo.

Il presidente della giunta affida la responsabilità di uno o più settori dell'amministrazione (es. bilancio, personale, agricoltura, commercio) ad ogni assessore, il quale sovrintende allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte delle strutture della giunta di cui si avvale.

Atto amministrativo

È l'atto posto in essere da un soggetto della pubblica amministrazione, nell'esercizio di una funzione amministrativa.

Affinché sia ritenuto valido e idoneo a produrre i propri effetti, deve presentare i requisiti previsti dalla legge attinenti alle qualità del soggetto, all'oggetto, al procedimento di formazione e alle modalità della manifestazione dell'atto medesimo. La carenza di tali requisiti produce uno o più vizi dell'atto, cui consegue la nullità o l'annullabilità dello stesso.

Gli atti amministrativi si distinguono in varie categorie: tra le più importanti si ricordano:

- gli atti che riguardano casi e situazioni specifiche e che incidono direttamente sulle situazioni giuridiche dei destinatari (es. licenze, concessioni, autorizzazioni, nomine);
- gli atti che assolvono a funzioni accessorie e strumentali (es. pareri, proposte);
- gli atti che attestano pubblicamente fatti o circostanze aventi rilevanza giuridica (es. certificati, verbali, attestazioni);
- gli atti di controllo (es. visti, approvazioni).

Atti ispettivi

Sono atti di controllo politico ed amministrativo, esercitati a posteriori dal consiglio sull'attività della giunta (es. interrogazione, interpellanza, mozione). In alcuni casi assumono forma preventiva per sollecitare una decisione (es. interpellanza).

Audizione

È una forma di consultazione effettuata da una commissione consiliare, per raccogliere informazioni, notizie e documentazioni utili allo svolgimento d'indagini conoscitive o all'esame di atti ad essa assegnati (artt. 65 e 105, reg. int.). Consiste nell'ascoltare direttamente gli amministratori di enti locali, i rappresentanti sindacali e di altre organizzazioni sociali, nonché singoli cittadini. Le commissioni possono consultare e sentire anche i componenti della giunta e i dirigenti e i funzionari della regione. Di ogni audizione viene redatto un resoconto per registrazione, che può essere pubblicato.

Autonomie locali

Sono collettività locali (regioni, province, comuni, città metropolitane) alle quali è riconosciuta la capacità di regolamentare e di amministrare, nell'ambito delle disposizioni costituzionali e legislative, sotto la propria responsabilità, a favore delle popolazioni locali, una parte rilevante degli affari pubblici. L'espressione "locali" definisce e qualifica tali autonomie, identificandole in base al criterio della dislocazione territoriale che costituisce anche il limite della loro azione.

Ballottaggio

È una votazione supplementare, che avviene quando nella votazione precedente, concernente nomine o designazioni, non si è ottenuta una maggioranza di voti necessaria all'elezione di un candidato.

In tal caso si procede ad una nuova votazione per scegliere uno fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nella regione Marche si ricorre al ballottaggio nel caso in cui i candidati, nella votazione precedente, abbiano conseguito uguale numero di voti (art. 49, reg. int.).

Bilancio della regione

È un documento contabile che indica le entrate e le spese che saranno acquisite ed erogate dalla regione in un determinato periodo di tempo: il cosiddetto anno finanziario.

Ha una funzione contabile e finanziaria e rappresenta la trascrizione in termini contabili dell'indirizzo e del programma politico.

Oltre alla evidente ed indiscutibile funzione economica, il bilancio ha anche una funzione politica, concernente il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta, nonché giuridica, in quanto rappresenta un'autorizzazione preventiva delle spese concesse dal consiglio alla giunta.

Il bilancio di previsione è presentato dalla giunta al consiglio regionale entro il 15 ottobre di ogni anno ed approvato con legge entro il 15 dicembre: esso contiene la previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo (art. 40, Statuto).

Se entro la scadenza il consiglio non approva il bilancio può, con legge, autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi; in tal caso la regione può introitare e spendere come previsto dalla legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Accanto al bilancio annuale il consiglio approva, con legge, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termine di riferimento quello del programma regionale di sviluppo (un massimo di cinque anni); esso è elaborato con riferimento al predetto programma e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede

di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale vigente, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi. Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio approva, con legge, l'assestamento del bilancio, per eventuali aggiustamenti delle previsioni. Il conto consuntivo è presentato dalla giunta al consiglio, a gestione conclusa, sulla base delle spese effettivamente sostenute e delle entrate registrate nell'anno precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed approvato, con legge, entro il 31 luglio (art. 41, Statuto). Il consiglio è convocato per l'esame congiunto delle proposte di legge di approvazione del rendiconto e dell'assestamento del bilancio entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 28-ter, reg. int.). Al fine di ovviare alla lunghezza delle procedure per l'approvazione del bilancio è stata istituita, presso il consiglio regionale, la sessione di bilancio (art. 28-bis, reg. int.). La legge di approvazione del bilancio non può essere sottoposta a referendum (art. 35, Statuto).

Bilancio del consiglio

È il documento contabile che indica le entrate e le spese che saranno acquisite ed erogate dal consiglio regionale in un determinato periodo di tempo: il cosiddetto anno finanziario. Costituisce l'espressione dell'autonomia contabile e funzionale del consiglio, di cui alla legge 6 dicembre 1973, n. 853, diretta ad assicurare allo stesso la possibilità di dotarsi di proprie strutture, necessarie per il suo normale funzionamento. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo del consiglio sono approvati dall'ufficio di presidenza, che ne amministra anche i fondi senza che i relativi atti siano sottoposti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione (art. 10, reg. int.).

Bollettino ufficiale della regione (BUR)

È l'equivalente regionale della "gazzetta ufficiale della repubblica italiana". Nel bollettino ufficiale della regione Marche sono pubblicati le leggi regionali, i regolamenti e gli atti e i provvedimenti amministrativi della regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni marchigiane. La legge regionale è pubblicata nel BUR ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo i casi d'urgenza (art. 50, Statuto).

Calendario dei lavori dell'assemblea

È un documento, proposto dal presidente del consiglio ed approvato dall'ufficio di presidenza, che indica le date delle sedute del consiglio per un periodo non superiore a due settimane, nelle quali saranno trattati gli argomenti individuati sulla base del programma dei lavori, dell'eventuale indicazione di priorità degli stessi, delle relazioni trasmesse dalle commissioni consiliari, nonché delle proposte di atti i cui termini per l'esame referente in commissione sono scaduti (art. 24, reg. int.).

Calendario dei lavori delle commissioni

È un documento predisposto dal presidente di ciascuna commissione consiliare, che indica le date delle sedute della stessa e gli argomenti da trattare, individuati sulla base del programma dei lavori dell'assemblea e delle priorità degli argomenti, per un periodo non superiore a quattro settimane (art. 26, reg. int.).

Capogruppo

È il presidente di un gruppo consiliare, eletto dallo stesso entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio regionale; dell'avvenuta elezione è data immediata comunicazione all'ufficio di presidenza (art. 16, reg. int.).

Ha numerose prerogative e può assumere diverse iniziative nel corso dei lavori d'aula; in particolare: coordina l'attività dei consiglieri aderenti al gruppo; ha funzioni di rappresentanza del gruppo stesso; collabora al programma dei lavori consiliari, partecipando alle riunioni della conferenza dei presidenti dei gruppi.

Censura

È una sanzione disciplinare inflitta dal presidente del consiglio nei confronti dei consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula.

Consiste in una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata, inflitta dopo il secondo richiamo all'ordine, se il consigliere persiste nel suo comportamento, o, anche indipendentemente dai richiami, se il consigliere oltraggia o passa a vie di fatto o fa appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità (art. 56, reg. int.).

Commissioni consiliari permanenti

Sono articolazioni interne del consiglio, composte da consiglieri regionali, designati dai gruppi consiliari di appartenenza e nominati dall'ufficio di presidenza, che provvede a distribuirli nelle varie commissioni in relazione alla consistenza numerica dei vari gruppi (art. 19, reg. int.).

Nessun consigliere può essere designato a far parte di più di una commissione; il consigliere che ricopre l'incarico di presidente della giunta, di presidente del consiglio o di assessore, è sostituito pro-tempore da altro consigliere designato dal suo gruppo che non sia componente della stessa commissione (art. 19, reg. int.). Decadono dopo trenta mesi dalla data della prima elezione del presidente del consiglio.

Operano:

- in sede referente, per l'esame di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo di competenza del consiglio sulle quali devono riferire all'assemblea (art. 18, reg. int.);
- in sede consultiva, per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre commissioni o su affari per i quali il parere è obbligatorio ai sensi di disposizioni normative o su richiesta del presidente del consiglio o della giunta (art. 18, reg. int.);
- in sede deliberante, per l'approvazione delle direttive proposte dalla giunta (art. 72, reg. int.).

Nella regione Marche le commissioni consiliari permanenti sono:

- COMMISSIONE I: affari istituzionali; affari generali; circoscrizioni comunali; polizia locale, urbana e rurale; enti locali; ordinamento di enti; aziende e società collegate alla regione; informazione; scuola e cultura; musei; biblioteche; diritto allo studio; sport e tempo libero;
- COMMISSIONE II: schema e programma regionale di sviluppo; bilancio e finanze, demanio e patrimonio; ordinamento degli uffici; personale della regione;
- COMMISSIONE III: attività produttive; problemi del lavoro; emigrazione; agricoltura e foreste; cooperazione; industria; artigianato; commercio; turismo e industria alberghiera; acque minerali e termali; formazione professionale; caccia e pesca;

- COMMISSIONE IV: assetto territoriale e ambientale; urbanistica; ecologia; acquedotti; lavori pubblici; viabilità e trasporti; cave e torbiere;
- COMMISSIONE V: sicurezza sociale (servizi sociali, assistenza sanitaria e ospedaliera, assistenza sociale);
- COMMISSIONE VI: politiche comunitarie; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale (art. 18, reg. int.).

Commissioni d'inchiesta

Sono istituite dal consiglio su richiesta motivata da parte di almeno quattordici consiglieri all'ufficio di presidenza; la richiesta si intende motivata quando riguarda atti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti (art. 99, reg. int.). La deliberazione istitutiva stabilisce il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio e la sua composizione, che dovrà rappresentare, per quanto è possibile, tutti i gruppi consiliari.

Commissione per giudicare la fondatezza dell'accusa di fatti lesivi dell'onorabilità

È nominata dal presidente del consiglio, su richiesta di un consigliere regionale che, nel corso di una discussione in aula, sia stato accusato di fatti lesivi della sua onorabilità, per giudicare la fondatezza dell'accusa (art. 54, reg. int.).

È composta da tre consiglieri.

Alla commissione è assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito, né votazione.

Commissione per la biblioteca

È eletta ogni anno dal consiglio regionale, nella sua prima seduta (art. 13, reg. int.).

È composta da tre consiglieri e presieduta da un vice presidente del consiglio designato dall'ufficio di presidenza.

Ha il compito di vigilare sulla biblioteca del consiglio regionale.

Commissioni speciali

Sono istituite dal consiglio regionale per fini d'indagine e studio su materie non attinenti alle competenze delle commissioni consiliari permanenti, composte da non più di nove consiglieri (art. 98, reg. int.).

La deliberazione istitutiva indica l'oggetto, la durata, il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio e l'automatico scioglimento della stessa.

Commissione straordinaria per lo statuto e la riforma elettorale

È costituita dal presidente del consiglio regionale, a seguito della deliberazione dell'ufficio di presidenza che ne determina la composizione, la durata, i mezzi e il personale da assegnare alla stessa (art. 135, reg. int.).

Ha il compito di esaminare in sede referente le proposte di legge in tema di Statuto e sistema di elezione del consiglio regionale, oltre quello di esprimere parere sulla proposta di modifica complessiva del regolamento interno del consiglio.

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

È un organismo composto dai presidenti dei gruppi o loro delegati e dal presidente del consiglio, che la presiede (art. 22, reg. int.).

Si riunisce per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni e per approvare il programma dei lavori stessi.

Alla conferenza partecipano anche il presidente della giunta, o il vicepresidente o un assessore da lui delegato, i componenti l'ufficio di presidenza e, su invito, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

Congedo dei consiglieri regionali

È l'assenza del consigliere che, impossibilitato a partecipare alla seduta, richiede al presidente la giustificazione della stessa (art. 34, reg. int.).

Consigliere regionale

È uno dei componenti del consiglio regionale.

Rappresenta l'intera regione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato; non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni (art. 18, Statuto.).

Ha diritto d'iniziativa di legge regionale e di ogni altra deliberazione del consiglio, d'interrogazione, d'interpellanza, di mozione e di emendamento, nonché di ottenere dagli uffici della regione e dagli enti e aziende da essa dipendenti notizie

e informazioni utili all'espletamento del mandato (art. 19, Statuto).

La carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di membro di una delle due camere del parlamento italiano, di un altro consiglio o giunta regionale, o del parlamento europeo (art. 122, Cost.).

Ad esso spettano un'indennità di carica e di funzione stabilite con legge regionale (art. 63, Statuto).

Consiglio regionale

È il massimo organo deliberativo e rappresentativo della regione, dotato di competenze normative e amministrative, nonché di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile.

Tale organo risulta composto, nelle regioni a statuto ordinario, da un minimo di 30 consiglieri (nelle regioni con non più di un milione di abitanti), ad un massimo di 80 consiglieri (nelle regioni con oltre 6 milioni di abitanti); nelle regioni a statuto speciale il numero di consiglieri è stabilito dai singoli Statuti (art. 2, legge 108/1968).

Il consiglio è eletto direttamente dal corpo elettorale regionale; dura in carica cinque anni ed esattamente fino al 46° giorno antecedente alla data delle nuove elezioni.

In base alla recente legge costituzionale n. 1/1999 al consiglio non spetta più l'elezione dei componenti della giunta e del suo presidente, che è eletto direttamente dai cittadini.

Tra le funzioni più significative del consiglio si ricordano:

- l'approvazione dello Statuto e del proprio regolamento interno;
- l'approvazione delle leggi regionali, del bilancio regionale, nonché dei piani e dei programmi regionali;
- il controllo sull'attuazione, da parte della giunta, delle leggi e degli atti amministrativi approvati dal consiglio stesso;
- la partecipazione, attraverso tre delegati, all'elezione del Presidente della Repubblica;
- la presentazione di proposte di legge alla Camera in materie che interessano la regione;
- la promozione di referendum abrogativi nazionali e regionali o referendum consultivi regionali.

Circa i regolamenti regionali, la recente legge costituzionale n. 1/1999 non prevede che questi siano necessariamente approvati dal consiglio.

Costituiscono articolazioni interne del consiglio:

- il presidente;
- l'ufficio di presidenza;

- i gruppi consiliari;
- le commissioni consiliari permanenti e speciali.

Convalida delle elezioni

È il procedimento, effettuato all'inizio di ogni legislatura, con il quale l'ufficio di presidenza procede all'esame dei risultati elettorali e propone al consiglio, non oltre due mesi dalla prima seduta, la convalida dei consiglieri o l'annullamento della loro elezione, qualora riscontri la sussistenza nei riguardi degli stessi di cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità, (art. 14, reg. int.).

Convocazione del consiglio regionale

È l'atto con il quale il presidente del consiglio fissa la riunione del consiglio regionale; indica la data, l'orario e il luogo della seduta e l'ordine del giorno; è pubblicato ed inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta (art. 28, reg. int.).

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere diramata quarantotto ore prima della riunione.

Il consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio, maggio e ottobre.

Le convocazioni sono fissate sulla base del calendario dei lavori o su richiesta del presidente della giunta o di un quarto dei consiglieri in carica; in tal caso il presidente convoca il consiglio entro il quindicesimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta.

Correzioni di forma e coordinamento finale

È un procedimento diretto ad apportare, prima della votazione finale di una proposta di legge, correzioni di forma e modificazioni di coordinamento su disposizioni che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge (art. 86, reg. int.).

È proposto dal presidente, dalla giunta o da ciascun consigliere all'assemblea, che decide per alzata di mano.

L'assemblea può anche rinviare la votazione finale a una successiva seduta e incaricare la commissione di presentare le opportune proposte.

Decadenza delle proposte e delle deliberazioni

È il meccanismo per il quale le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo, comprese le deliberazioni amministrative la cui esecutività è stata sospesa dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale, decadono alla scadenza della legislatura, ad eccezione delle proposte di iniziativa popolare sottoscritte da almeno cinquemila elettori, che vengono invece assegnate alle commissioni consiliari competenti all'inizio della nuova legislatura (art. 97, reg. int.).

Il presidente della giunta regionale, entro tre mesi dall'inizio della legislatura, può chiedere al consiglio di esaminare le proposte di legge già approvate dal consiglio e rinviate dal Governo; in tal caso la proposta è dichiarata urgente.

Decentramento amministrativo

È il conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali, nonché il conferimento di funzioni amministrative delle regioni (sia proprie che conferite) agli enti locali.

Si attua attraverso i seguenti strumenti giuridici: delega, attribuzione, trasferimento. Il processo di decentramento è iniziato nel 1972, a seguito della costituzione delle regioni, ed è proseguito negli anni successivi, con tappe semplificative nel 1977 e, da ultimo, nel 1998 con le cosiddette "leggi Bassanini", le quali hanno molto ampliato i campi d'intervento delle regioni e degli enti locali.

Decreto

È l'atto che contiene la manifestazione di volontà della persona fisica preposta ad un organo individuale o ad una struttura amministrativa (decreto del presidente della giunta o del consiglio regionale, decreto del dirigente di un servizio).

Deliberazione

È l'atto che contiene la manifestazione di volontà di un organo collegiale: le manifestazioni di volontà dei singoli componenti contribuiscono a formare la volontà dell'organo.

È il risultato di un procedimento amministrativo che richiede oltre la convocazione e la seduta dell'organo, la presenza di un segretario che verbalizza la discussione e la votazione, e che si conclude, in genere, con la pubblicazione della deliberazione.

Dichiarazione di voto

È la dichiarazione resa, per non più di dieci minuti, da ciascun consigliere, dopo la chiusura della discussione e prima della votazione, per esprimere la propria posizione (favorevole, contraria o di astensione) che intende assumere nella votazione (art. 41 reg. int.).

Dichiarazione d'urgenza

È la norma finale di una legge regionale che abbrevia il termine di promulgazione (a seguito della recente legge costituzionale n. 3/2001 che ha abrogato l'art. 127 della Costituzione che prevedeva che la legge regionale fosse promulgata entro dieci giorni dall'apposizione del visto del Governo e in attesa del nuovo Statuto che disciplini la materia, la legge dovrebbe essere promulgata entro dieci giorni dall'approvazione da parte del consiglio regionale) e di entrata in vigore (quindici giorni successivi alla pubblicazione nel BUR).

L'assemblea si pronuncia sulla dichiarazione d'urgenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti; successivamente vota la norma che stabilisce i termini di promulgazione (art. 88, reg. int.).

La legge dichiarata urgente, è promulgata ed entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge stessa e comunque non prima del giorno successivo alla pubblicazione (artt. 49 e 50, Statuto).

Dimissione del consigliere

È un atto libero e personale, con il quale un consigliere regionale dichiara di rinunciare alla carica.

Il presidente, una volta che il consigliere abbia presentato le dimissioni dalla carica, ne informa il consiglio ed iscrive l'argomento all'ordine del giorno per la presa d'atto e la sostituzione (art. 15, reg. int.).

Dimissioni della giunta

È l'atto con il quale la giunta cessa la propria attività. La giunta può essere revocata dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica (art. 30, Statuto).

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio; la giunta decade, altresì, in seguito alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio (art. 126, Cost.).

Discussione in assemblea

È il dibattito sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Inizia con l'intervento del relatore di maggioranza e del relatore di minoranza, per non più di trenta minuti ciascuno, e con l'intervento della giunta; la discussione, procede, poi, secondo l'ordine di iscrizione a parlare (art. 79, reg. int.).

Chi è assente al momento del suo turno s'intende che abbia rinunciato a parlare (art. 35, reg. int.).

Gli oratori parlano dal proprio banco.

Ciascun consigliere, di norma, può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione delle questioni, per la priorità delle votazioni e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa (art. 38, reg. int.).

Per le proposte di legge e di regolamento, il dibattito comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli articoli. Una volta terminata la discussione generale, si passa alla discussione articolo per articolo e degli emendamenti ad esso relativi.

Il presidente del consiglio ha la responsabilità della direzione, dell'ordine e delle modalità d'intervento della discussione (art. 7, reg. int.).

Emendamento

È la proposta, presentata da un consigliere, volta a modificare il testo di una proposta di legge, di regolamento, di atto amministrativo o di altro atto sottoposto all'esame del consiglio regionale o di una commissione consiliare.

L'emendamento può essere volto a modificare o a sopprimere parti del testo in esame, oppure ad integrare o ad aggiungere nuove parti.

L'emendamento può essere a sua volta emendato con altro emendamento (subemendamento).

Il presidente del consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi sconvenienti ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni (art. 85, reg. int.).

Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le modalità e i termini di presentazione degli emendamenti, nonché la loro votazione (artt. 82, 83 e 91, reg. int.).

Enti ed aziende regionali

Sono enti istituiti dalla regione per lo svolgimento di attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati agli enti locali (art. 52, Statuto).

La regione può prevedere diverse forme organizzative (ente, azienda, agenzia, ecc.), con maggiore o minore autonomia funzionale, contabile, patrimoniale ed organizzativa.

La giunta sovrintende alla gestione degli enti e aziende regionali secondo le direttive del consiglio.

Il consiglio provvede alla nomina degli amministratori assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Esclusione dall'aula

È una sanzione disciplinare inflitta dal presidente del consiglio nei confronti dei

consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula, che può essere disposta insieme alla censura (art. 56, reg. int.).

Fatti lesivi dell'onorabilità

È l'accusa rivolta, nel corso del dibattito in aula, da un consigliere ad un altro consigliere di fatti che ledano la sua onorabilità (art. 54, reg. int.).

In tal caso il consigliere "leso" può chiedere al presidente di turno di nominare una commissione, la quale giudichi la fondatezza dell'accusa.

Fatto personale

È la censura della condotta o l'attribuzione di fatti non veri o di opinioni contrarie a quelle espresse mosse ad un consigliere da un altro consigliere durante il dibattito in aula (art. 53, reg. int.).

In tal caso il consigliere "offeso" può chiedere la parola per fatto personale: il presidente del consiglio, se ritiene accoglibile la richiesta, gli concede la parola al termine del dibattito.

Colui che ha dato origine al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

Fuori sacco

È un termine gergale usato per indicare la prassi con la quale viene inserito, spesso all'ultimo momento, nel corso di una seduta di un organo collegiale, la discussione di argomenti aventi particolare carattere di urgenza.

In genere si definisce "fuori sacco" tutto ciò che non è iscritto all'ordine del giorno, ma che viene comunque discusso a seguito di richiesta accolta o approvata dall'organo collegiale stesso.

Giunta regionale

È l'organo esecutivo della regione, composta dal presidente, che è anche presidente della regione, e da un numero di assessori determinato dagli Statuti regionali. Per lo Statuto marchigiano la giunta non può essere composta da più di otto assessori, compreso il vicepresidente (art. 24, Statuto).

La recente legge costituzionale n. 1/1999 ha disposto che i componenti della giunta siano nominati dal presidente entro dieci giorni dalla sua proclamazione e che possono essere successivamente da lui revocati.

La giunta disciplina il proprio funzionamento attraverso un apposito regolamento interno.

È un organo collegiale, le cui deliberazioni sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

Oltre alla competenza amministrativa, tra le funzioni più significative della giunta si ricordano:

- l'iniziativa legislativa;
- la predisposizione e presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- le proposte e le deliberazioni dei piani e dei programmi economici e territoriali;
- l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale;
- la possibilità di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le leggi statali o di altre regioni che a suo avviso invadono la competenza legislativa regionale.

Può essere revocata dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica (art. 30, Statuto).

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del

consiglio; la giunta decade, altresì, in seguito alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio (art. 126, Cost.).

Gonfalone

È l'insegna della regione, adottata con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13. È di colore bianco con la scritta "REGIONE MARCHE" in colore verde e reca al centro lo stemma della regione stessa.

Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco, rosso) annodato al di sotto del puntale.

Gruppi consiliari

Sono articolazioni interne del consiglio regionale, composte da consiglieri aggregati sulla base dell'appartenenza partitica o politica ed ai risultati elettorali.

Secondo il regolamento interno ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare composto da almeno tre consiglieri; possono, comunque, costituire un gruppo i consiglieri anche singoli che siano stati gli unici eletti di una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni regionali, ancorché nel corso della legislatura abbiano cambiato denominazione e simbolo di partito o che trovino corrispondenza in gruppi costituiti in uno dei due rami del parlamento (art. 16, reg. int.).

I consiglieri che nel corso della legislatura dichiarano la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista sono stati eletti, vanno assegnati al gruppo misto ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente.

Entro tre giorni dalla prima seduta del consiglio, ogni consigliere è tenuto a dichiarare per iscritto all'ufficio di presidenza a quale gruppo intende appartenere. Ogni gruppo elegge un proprio presidente.

L'articolazione in gruppi è importante ai fini dell'attività e dell'organizzazione del consiglio; ad esempio, infatti, la programmazione dei lavori dell'aula e la composizione delle commissioni consiliari permanenti sono determinati sulla base della composizione dei gruppi consiliari.

Gruppo misto

È il gruppo al quale, a differenza degli altri gruppi consiliari, aderiscono consiglieri appartenenti a diverse e, a volte, divergenti e contrapposte formazioni politiche. Fanno parte del gruppo misto i consiglieri che non hanno diritto a costituire un gruppo o che non intendano aderire ad alcun gruppo.

I consiglieri che nel corso della legislatura dichiarano la loro autonomia dal

raggruppamento nella cui lista sono stati eletti, vanno assegnati al gruppo misto ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente (art. 16, reg. int.).

Incompatibilità

È una particolare situazione per cui una stessa persona non può ricoprire, nel medesimo tempo, diversi uffici o diverse cariche, per evitare sia un conflitto d'interesse, sia che si usi una carica per influenzarne un'altra e far così venire meno le garanzie di obiettività e di probità nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'incompatibilità comporta che la persona può candidarsi ad un'altra carica ed essere eletta, ma non può poi conservarle entrambe: conseguentemente deve optare per l'una o l'altra carica entro i termini fissati dalla legge o a seguito di un procedimento di contestazione, altrimenti decade dalla seconda.

L'articolo 15 del regolamento interno del consiglio regionale disciplina il procedimento che consegue all'esistenza o al verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

I casi d'incompatibilità del presidente della regione, dei componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato (art. 122, Cost.).

Indagini conoscitive

Sono indagini svolte, previo assenso dell'ufficio di presidenza, dalle commissioni consiliari permanenti, attraverso la consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini e sono dirette ad acquisire informazioni, notizie e documentazioni necessarie e utili all'attività del consiglio (art. 105, reg. int.).

A conclusione dell'indagine la commissione approva un documento che viene pubblicato e distribuito.

Indennità dei consiglieri

È l'attribuzione di una determinata somma di denaro (che, però, non ha natura di

retribuzione), volta a garantire il decoro e l'indipendenza economica dei consiglieri regionali, a prescindere dalle condizioni di reddito di ciascuno.

L'indennità dei consiglieri è disciplinata dalla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, e si articola in:

- indennità di carica, che consiste in un assegno mensile corrisposto per la carica di consigliere;
- indennità di funzione, che consiste in un assegno mensile corrisposto per particolari funzioni svolte dai consiglieri (quali presidente e vicepresidente del consiglio e della giunta, segretario dell'ufficio di presidenza, presidente e vicepresidente di commissione consiliare);
- indennità di missione, che comprende il rimborso delle spese sostenute, oltre il corrispettivo di una diaria giornaliera, per missioni effettuate dai consiglieri per attività connesse al loro mandato;
- indennità per fine mandato, che consiste in un corrispettivo erogato ai consiglieri che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati o che siano cessati dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni;
- assegno vitalizio, che consiste in un corrispettivo mensile erogato ai consiglieri cessati dal mandato e che abbiano compiuto sessant'anni di età.

L'indennità degli assessori che non sono consiglieri regionali è disciplinata dalla legge regionale 3 aprile 2000, n. 23.

Ineleggibilità

È l'impedimento giuridico, preesistente all'elezione, a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale.

Quando, successivamente all'elezione, un consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni d'ineleggibilità, si procede alla dichiarazione di decadenza (art. 15, reg. int.).

Iniziativa di leggi, regolamenti e atti di competenza del consiglio

È la facoltà di presentare al presidente del consiglio regionale una proposta di legge, di regolamento e di atto amministrativo di competenza del consiglio.

L'iniziativa legislativa si esercita con la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione che ne illustra le finalità. Essa compete: alla giunta e a ciascun consigliere e, con particolari modalità, nel qual caso si parla d'iniziativa legislativa popolare, ai consigli comunali, in numero non

inferiore a cinque; ai singoli consigli provinciali; agli elettori della regione, in numero non inferiore a cinquemila; alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi, con proposta sottoscritta da almeno cinquemila elettori (art. 44, Statuto).

Il presidente del consiglio dà notizia della presentazione della proposta di legge nella prima seduta dell'assemblea successiva alla presentazione, comunicando l'avvenuta assegnazione alla commissione consiliare permanente competente (art. 76, reg. int.).

Iniziativa legislativa popolare

È uno strumento di democrazia e di partecipazione diretta dei cittadini.

È esercitata dai consigli comunali, in numero non inferiore a cinque; dai singoli consigli provinciali; dagli elettori della regione, in numero non inferiore a cinquemila; dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi, con proposta sottoscritta da almeno cinquemila elettori (art. 44, Statuto).

La legge regionale 5 settembre 1974, n. 23, disciplina i procedimenti di raccolta delle firme e di deposito degli atti da parte dei comuni e delle province.

Interdizione di partecipare ai lavori

È una sanzione disciplinare inflitta dal presidente del consiglio nei confronti dei consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula.

Può essere proposta dal presidente all'ufficio di presidenza nei confronti dei consiglieri ai quali è stata inflitta la censura, per un periodo non superiore a cinque giorni di seduta. Tale sanzione è prevista anche per fatti di eccezionale gravità che si svolgono nella sede del consiglio, ma fuori dall'aula (art. 56, reg. int.).

Interim

Termine latino usato per indicare “nel frattempo”.

È il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui un soggetto (sia persona fisica o giuridica) titolare di una determinata funzione cessa la sua attività (decadenza, dimissioni, ecc.) fino al quello in cui il nuovo titolare assume la stessa funzione.

L'espressione viene usata anche per indicare l'incarico assunto o affidato provvisoriamente ad un soggetto, in attesa del titolare definitivo.

Interpellanza

È un atto ispettivo, consistente nella domanda rivolta per iscritto da uno o più consiglieri alla giunta, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale (art. 114, reg. int.).

A differenza dell'interrogazione va illustrata e discussa in assemblea e non si esaurisce in una richiesta di informazioni, ma tende a provocare una presa di posizione da parte della giunta.

È presentata al presidente del consiglio che, entro cinque giorni, la trasmette al presidente della giunta e ai consiglieri; entro due settimane dalla presentazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

La risposta all'interpellanza è obbligatoria (art. 116, reg. int.).

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto o intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla giunta, può trasformare l'interpellanza in mozione (art. 117, reg. int.).


Interrogazione

È un atto ispettivo, consistente nella semplice domanda (e, perciò, non necessariamente motivata) rivolta per iscritto da parte di uno o più consiglieri alla giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un determinato oggetto o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo (art. 107, reg. int.).

Chi pone l'interrogazione dichiara se vuole avere risposta scritta o orale: in mancanza di indicazione s'intende che la risposta sia scritta.

È presentata al presidente del consiglio che, entro cinque giorni, la trasmette al presidente della giunta; entro tre settimane dalla presentazione l'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio (art. 109, reg. int.).

Se l'interrogante non è presente alla seduta, s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione.



L'interrogazione può anche essere presentata dai comuni, dalle province e dagli altri enti locali, per avere informazioni dalla giunta sui provvedimenti che li interessano (art. 20, Statuto).

Legislatura

È il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare per ciascuna camera, salvo scioglimento anticipato o proroga in caso di guerra.

Impropriamente è riferita anche ad altri organi elettivi, quali i consigli regionali: in tal caso dura cinque anni.

Maggioranza

È lo schieramento politico che ha promosso l'elezione del presidente della regione e che sostiene l'azione dello stesso e della giunta, approvando nelle diverse sedi consiliari le loro proposte legislative, amministrative e politiche.

Può accadere che:

- un solo partito politico raggiunga la maggioranza assoluta; in tal caso il partito, da solo, determinerà l'indirizzo politico della regione;
- nessun partito raggiunga la maggioranza assoluta; in tal caso la formazione della compagine governativa può essere raggiunta attraverso la coalizione di più partiti ideologicamente vicini, decisi a governare insieme.

Maggioranza delle deliberazioni

È il maggior numero dei voti ottenuti in una votazione di un organo collegiale.

La maggioranza può essere:

- relativa, che si ottiene quando la proposta in discussione riceve il maggior numero di voti dei votanti;
- semplice, quando si richiede un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti;
- qualificata, quando si richiede un numero di voti superiore alla maggioranza non dei votanti, ma degli aventi diritto al voto e, cioè, dei componenti l'organo collegiale. Tra le maggioranze qualificate si va da una maggioranza minima costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto (cosiddetta maggioranza assoluta), a maggioranze costituite da $2/3$, $3/5$, ecc. degli aventi diritto al voto.

Nel calcolo della maggioranza occorre tenere presente il numero legale o quorum richiesto per la validità delle votazioni.

Minoranza

In genere viene detta opposizione.

È l'insieme di consiglieri aderenti ai partiti o ai gruppi che non hanno sostenuto l'elezione del presidente della giunta e che, di norma, si oppongono alla sua azione e a quella della giunta regionale.


Lo Statuto e il regolamento interno del consiglio regionale garantiscono alcuni diritti e facoltà alla minoranza; di particolare rilievo la partecipazione all'ufficio di presidenza e le nomine negli organi di amministrazione degli enti ed aziende regionali e delle società a partecipazione regionale.

La Costituzione, inoltre, prevede che nella nomina dei delegati regionali (tre) per l'elezione del presidente della repubblica sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Mozione

È un atto proposto da uno o più consiglieri, inteso a promuovere una deliberazione da parte del consiglio su un determinato argomento (art. 118, reg. int.).

È presentata al presidente del consiglio; entro due settimane dalla presentazione è



posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio (art. 119, reg. int.).
Quando chi ha presentato la mozione vi rinunci, essa deve essere ugualmente discussa e votata se lo richiedono tre consiglieri.

Numero legale (quorum)

È il numero minimo di consiglieri stabilito da una norma per la validità di una votazione effettuata da un organo collegiale.

Può essere:

- costitutivo, quando indica il numero delle persone necessarie per partecipare alla votazione ai fini della validità della stessa;

- deliberativo, quando indica il numero dei voti necessari perché una deliberazione possa dirsi approvata.

Ordinaria amministrazione

È il disbrigo degli affari correnti da parte di quegli organi che, per una qualunque ragione, non siano nella pienezza delle loro attribuzioni istituzionali (es.: consiglio e giunta dimissionari, che restano in carica fino all'instaurazione dei nuovi organi). In una siffatta condizione gli organi si trovano in una posizione sui generis che li legittima a prendere solo decisioni e atti di limitato contenuto discrezionale, per lo più attuativi di disposizioni di legge o di provvedimenti già adottati; tali atti non debbono alterare la situazione di fatto, ma consentire solo il normale funzionamento dell'amministrazione regionale.

Ordine del giorno

Il termine ha un duplice significato, in quanto usato:

- per indicare l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame delle sedute degli organi collegiali (ordine del giorno della seduta);
- per manifestare la volontà dell'assemblea.

Nel secondo significato è inteso come uno strumento d'indirizzo o di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione dell'assemblea.

Consiste in un documento, presentato dai consiglieri nel corso della discussione degli articoli di una proposta di legge o di regolamento, contenente istruzioni alla giunta in relazione alla proposta in esame, (art. 84, reg. int.).

La presentazione e la discussione degli ordini del giorno possono avvenire solo nella fase di discussione degli articoli, mentre la votazione solo dopo che gli articoli sono stati approvati e, comunque, prima della votazione finale.

Non possono essere presentati ordini del giorno che ripropongono emendamenti o articoli aggiuntivi già respinti.

Ordine del giorno della seduta

È l'elenco, numerato progressivamente, degli argomenti sottoposti all'esame delle sedute degli organi collegiali.

Ha lo scopo sia di permettere ai consiglieri di conoscere anticipatamente e, quindi, approfondire gli argomenti posti all'esame della seduta, sia di circoscrivere agli argomenti stessi il potere deliberativo dell'organo collegiale.

Non si può, infatti, discutere né deliberare su argomenti che non sono iscritti all'ordine del giorno, a meno che ciò non sia deciso dall'organo collegiale stesso, a maggioranza qualificata (per il consiglio regionale due terzi dei votanti - art. 27, reg. int.).

L'ordine del giorno del consiglio, delle commissioni e della giunta è stabilito dai rispettivi presidenti (per il consiglio, il presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati - art. 27, reg. int.).

Con la richiesta di "inversione dell'ordine del giorno" uno o più consiglieri propongono di trattare un argomento prima di altri, non rispettando l'ordine progressivo.

Organi della regione

Gli organi della regione sono:

- il consiglio regionale;
- la giunta regionale;
- il presidente della giunta, che è anche presidente della regione (art. 121, Cost.).

Ostruzionismo

È l'attività di disturbo svolta dai componenti della minoranza per impedire, intralciare o ritardare lo svolgimento dei lavori dell'assemblea, per richiamare l'attenzione della pubblica opinione e, quindi, determinare un mutamento nello svolgimento degli stessi.

Si attua mediante l'esercizio meticoloso dei vari meccanismi che regolano l'attività consiliare (es. richiesta di verifica del numero legale; presentazione di un numero abnorme di emendamenti o subemendamenti).

Parere

È un atto a carattere ausiliario, consistente in una manifestazione di giudizio, con cui i soggetti dell'amministrazione consultiva mirano ad illuminare, consigliare, erudire i soggetti dell'amministrazione attiva.

Può essere:

- facoltativo, se è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione attiva richiederlo o meno;
- obbligatorio, se una legge impone all'amministrazione attiva di richiederlo all'organo consultivo: la mancata richiesta del parere comporta l'invalidità dell'atto per violazione di legge.

Il parere obbligatorio, a sua volta, può essere vincolante o non vincolante, a seconda che il soggetto richiedente sia tenuto o meno ad uniformarsi ad esso.

I pareri emessi dalle commissioni consiliari riguardano essenzialmente il merito dell'atto che deve essere assunto, cioè se il contenuto di questo sia opportuno o meno, oppure se vada modificato.

Le commissioni consiliari esprimono pareri sul bilancio e sullo schema di sviluppo economico regionale oltre che sui provvedimenti della giunta, richiesti da disposizioni normative (artt. 70 e 71, reg. int.).

in particolare:

- la commissione consiliare competente in materia finanziaria esprime parere motivato sulle proposte di legge e di atto amministrativo che comportano spesa;
- la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali esprime parere in materia di delega agli enti locali (art 69, reg. int.).

Le commissioni, poi, a loro volta possono sentire il parere di altre commissioni o esprimerlo su proposte di legge o di affari assegnati alle altre commissioni (art. 68, reg. int.).

Partecipazione popolare

È la facoltà riconosciuta al cittadino di intervenire nel procedimento di formazione di un atto (legge, regolamento, atto amministrativo), allo scopo di:

- avvicinare i governati ai governanti e motivare chi governa ad una condotta più attenta e responsabile;
- stimolare i cittadini ad interessarsi alla cosa pubblica, offrendo nuovi contributi di capacità ed idee;
- accrescere il consenso e il coinvolgimento per creare istituzioni democratiche ed allontanare l'autoritarismo.

La regione Marche garantisce la più ampia partecipazione all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa, riconoscendo nei partiti politici, nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni e formazioni sociali e di tutti i cittadini marchigiani il fondamento della stessa per la determinazione della politica regionale (artt. 4 e 32, Statuto).

Tra gli strumenti della partecipazione popolare assumono particolare rilievo l'iniziativa legislativa popolare, la petizione, i referendum, le audizioni delle commissioni consiliari.

Petizione

È un atto con il quale i cittadini portano a conoscenza del consiglio regionale situazioni ed esigenze particolari, affinché lo stesso le esamini e vi provveda attraverso l'adozione di appositi atti.

Nella regione Marche le petizioni possono essere inviate al consiglio dai cittadini, dagli enti, dalle associazioni e dai gruppi operanti nell'ambito della regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità (art. 33, Statuto).

Polizia del consiglio

È il potere del consiglio di tutelare l'ordine e la sicurezza dei lavori dell'assemblea. Il potere di polizia spetta allo stesso consiglio ed è esercitato in suo nome dal presidente, che impartisce gli ordini necessari (art. 58, reg. int.).

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Potestà legislativa regionale

È la facoltà delle regioni di emanare leggi, vevolei nei rispettivi territori, in una

serie di materie previste dalla Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, Cost.).

La Costituzione prevede, infatti, una legislazione esclusiva o concorrente e residuale per le regioni; nelle materie di legislazione concorrente le regioni debbono anche rispettare i principi fondamentali individuati dalla legislazione statale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Le regioni possono ratificare, con legge, intese con altre regioni, per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di propria competenza le regioni possono concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni allo Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Le regioni non possono istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, Cost.).

Presidente del consiglio regionale

Rappresenta il consiglio; tutela le funzioni e le prerogative dei consiglieri; convoca il consiglio e sovrintende ai suoi lavori, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute e garantendo l'applicazione del regolamento interno; convoca e presiede l'ufficio di presidenza; delega un vicepresidente a sostituirlo in caso d'assenza o d'impedimento (art. 7, reg. int.).

È eletto dal consiglio regionale nella prima seduta e dura in carica trenta mesi (art. 4, reg. int.).

Presidente della giunta regionale

È un organo della regione, previsto dalla Costituzione al quale fanno capo la presidenza della giunta e la presidenza della regione stessa.

Rappresenta l'ente, dirige la politica della giunta di cui è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali (art. 121, Cost.).

La presidenza della giunta regionale comporta per il presidente i poteri tipici della direzione dell'organo collegiale: convocazione, predisposizione dell'ordine del giorno, direzione delle attività dell'organo esecutivo.

A seguito della legge costituzionale n. 1/1999 e fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto regionale:

- il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto;
- entro dieci giorni dalla proclamazione, il presidente della giunta nomina i componenti della giunta e può successivamente revocarli;
- nel caso in cui il consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata da almeno un quinto dei consiglieri, si procede ad eleggere un nuovo presidente ed un nuovo consiglio.

Procedimento legislativo

È il complesso di atti diretto alla formazione delle leggi, che di norma, comprende le seguenti fasi:

- iniziativa, che consiste nella presentazione di una proposta di legge al presidente del consiglio, il quale la trasmette alla commissione consiliare permanente competente (commissione referente);
- istruttoria, che consiste nell'esame della proposta di legge da parte della commissione consiliare permanente, la quale ne esamina e ne discute i contenuti. La commissione, tramite i consiglieri relatori (uno di maggioranza e uno di minoranza), riferisce le sue valutazioni al consiglio, anche proponendo un testo diverso da quello presentato;
- costitutiva, che consiste nella discussione e votazione della proposta in assemblea;
- di integrazione dell'efficacia, che consiste in una serie di atti, diretti a controllare la legittimità della deliberazione legislativa e a rendere pubblica la legge. Tali atti sono:
 - a** promulgazione, che è l'apposizione della firma del presidente della giunta;
 - b** pubblicazione, che è l'atto con il quale la legge viene pubblicata nel BUR;
 - c** entrata in vigore, che si verifica di regola dopo il periodo della "vacatio legis", che è normalmente di quindici giorni dalla sua pubblicazione nel BUR.

Processo verbale

È un mezzo di documentazione di atti e fatti rilevanti per l'ordinamento giuridico: contiene, infatti, la descrizione di determinate operazioni o la constatazione di fatti o situazioni verificatesi rispetto ai quali svolge, in quanto atto pubblico, un'importante funzione probatoria.

Il processo verbale del consiglio è redatto a cura del segretario dello stesso e contiene gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi

di coloro che vi hanno partecipato. Dopo l'approvazione, che avviene nella seduta successiva a quella cui si riferisce, è sottoscritto dal presidente e dai consiglieri segretari e raccolto e conservato nell'archivio del consiglio (art. 32, reg. int.). Il processo verbale delle sedute segrete è, invece, redatto dai consiglieri segretari (art. 9, reg. int.).

Programma dei lavori

È un documento, predisposto dal presidente del consiglio, sentiti il presidente della giunta e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, contenente l'elenco degli argomenti che il consiglio e le commissioni debbono trattare nei tre mesi successivi, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità (art. 23, reg. int.). È approvato dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; nel caso in cui la stessa non raggiunga l'accordo sul programma, il presidente del consiglio domanda la questione all'assemblea, che decide a maggioranza. Il programma, una volta approvato, è distribuito ai consiglieri e pubblicato nel BUR.

Promulgazione delle leggi regionali

È uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge regionale.

In particolare, è l'atto con il quale il presidente della giunta ordina la pubblicazione e l'esecuzione della legge (a seguito della recente legge costituzionale n. 3/2001 che ha abrogato l'art. 127 della Costituzione che prevedeva che la legge regionale fosse promulgata entro dieci giorni dall'approvazione del visto del Governo e in attesa del nuovo Statuto che disciplina la materia, la legge dovrebbe essere promulgata entro dieci giorni dall'approvazione da parte del consiglio regionale).

Con la promulgazione la legge diviene esecutoria; diviene invece, obbligatoria solo con la pubblicazione.

La legge, infatti, entra in vigore solo dopo quindici giorni dalla pubblicazione nel BUR. Se è dichiarata urgente dal consiglio regionale può essere promulgata e pubblicata nei termini più brevi da essa stabiliti (art. 49, Statuto).

Proposta di legge

È l'atto propulsivo di un legge; in particolare, il primo atto con cui si mette in moto il procedimento legislativo (iniziativa legislativa).

È redatta in articoli e corredata da una relazione che ne illustra le finalità.

È presentata al presidente del consiglio, che dà notizia della presentazione nella prima seduta dell'assemblea successiva alla presentazione, comunicando l'avvenuta assegnazione alla commissione consiliare permanente competente (art. 76, reg. int.).

Prorogatio

Termine latino, usato per indicare “proroga”.

È un meccanismo volto ad assicurare la continuità funzionale degli organi pubblici, che scatta nel momento di cessazione della carica di un organo scaduto fino all'insediamento del nuovo organo.

In genere gli organi, in regime di “prorogatio”, possono provvedere solo alla ordinaria amministrazione.

In particolare, alla scadenza della legislatura regionale, il consiglio, la giunta e il presidente della giunta restano in carica fino all'elezione dei nuovi organi.

Pubblicazione delle leggi regionali

È l'atto con il quale la legge viene pubblicata nel BUR e dal quale decorre il termine per la sua entrata in vigore.

La legge regionale, di norma, entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo il caso d'urgenza, dove è il consiglio che stabilisce il momento di entrata in vigore della stessa che, comunque, non deve essere prima del giorno successivo alla sua pubblicazione (art. 50, Statuto).

Pubblicità delle sedute

Le sedute del consiglio sono pubbliche, a meno che il consiglio non deliberi di riunirsi in seduta segreta su richiesta del presidente della giunta regionale o di almeno tre consiglieri (art. 33, reg. int.).

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche (art. 62, reg. int.).

Ad esse partecipano i consiglieri componenti la commissione o i loro sostituti; possono partecipare il presidente della giunta e gli assessori. Assistono i funzionari addetti alla segreteria delle commissioni.

Per determinate materie la commissione può decidere che della relativa discussione non si faccia menzione né nei resoconti né nei riassunti.

Questioni pregiudiziali e sospensive

Sono strumenti finalizzati ad inibire la discussione della questione principale presso un organo a carattere assembleare o a troncarla se già iniziata (questione pregiudiziale) oppure a rinviarla ad altro momento (questione sospensiva).

I consiglieri possono, infatti, durante i lavori dell'assemblea e prima che abbia inizio la discussione, proporre la questione pregiudiziale, se cioè un dato argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè la discussione o la deliberazione debba rinviarsi (art. 39, reg. int.).

Il presidente può ammetterle anche nel corso della discussione, purché la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

Hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il consiglio si sia pronunciato su di esse.

Non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Referendum regionali

Sono i più importanti istituti di democrazia diretta, in quanto prevedono l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.

Lo Statuto della regione Marche prevede due tipi di referendum:

a *referendum abrogativo*.

A differenza di quello statale, può avere ad oggetto non solo l'abrogazione totale o parziale di leggi regionali, ma anche di regolamenti e di provvedimenti amministrativi d'interesse generale (art. 34, Statuto).

Non è ammesso:

- per le norme dello Statuto;
- per le leggi tributarie e di bilancio;
- per le norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative, se la proposta non concerne anche queste ultime;
- per i regolamenti interni del consiglio;
- su atti interni o su atti meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari (artt. 35, 36 e 37 Statuto).

È indetto dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio, quando lo richiedono alternativamente:

- ventimila elettori;
- due consigli provinciali;
- venti consigli comunali;
- cinque consigli comunali che rappresentino almeno un settimo della popolazione regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

È inammissibile nell'anno precedente la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Non sono ammessi più di due referendum abrogativi per ogni anno.

b *referendum consultivo*.

È previsto per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate in merito a determinati provvedimenti che la regione intende assumere, nonché in merito alle proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali (art. 38, Statuto).

Un altro tipo di referendum è quello previsto dalla recente legge costituzionale n. 1/1999, che ha sostituito l'articolo 123 della Costituzione, che è indetto per l'approvazione o modificazione dello Statuto, quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Regione

È un ente costituzionale a base territoriale, in quanto trova direttamente nella Costituzione il fondamento dei propri poteri ed attua il dettato costituzionale nell'ambito di un determinato territorio.

È dotata di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria.

Lo Stato italiano si articola in 20 regioni: 15 sono a statuto ordinario, 5 a statuto speciale.

Per motivi politici, etnici, economici e geografici la Costituzione riserva, infatti, un trattamento giuridico differenziato per cinque regioni (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), le quali godono di particolari forme e condizioni di autonomia, secondo i propri statuti speciali adottati con leggi costituzionali (art. 116, Cost.).

Lo Statuto delle regioni ad autonomia ordinaria è, invece, approvato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni legislative successive adottate ad intervallo non minore di due mesi (art. 123, Cost.).

La fusione o la creazione di nuove regioni può avvenire solo con legge costituzionale (art. 132, Cost.).

Con legge della Repubblica si può consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed integrati ad altra, purché ci sia l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate o del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum.

Regolamento interno del consiglio

È l'atto con il quale il consiglio regionale disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nel rispetto della normativa stabilita dallo Statuto.

Costituisce una fonte normativa anomala, distinta dai regolamenti regionali e contrapposta anche alle leggi regionali, in quanto trova la sua legittimazione direttamente nello Statuto, che gli riserva la disciplina di determinate materie ad esclusione di altre fonti: si tratta, dunque, di una fonte a competenza riservata, posta a garantire l'autonomia del consiglio regionale.

In particolare, il regolamento interno disciplina il procedimento di convalida degli eletti; le attribuzioni del presidente e dell'ufficio di presidenza; i procedimenti decisionali, di indirizzo e di controllo; la composizione, il funzionamento e il finanziamento dei gruppi consiliari; la composizione e il funzionamento delle commissioni; le modalità di programmazione dei lavori del consiglio; lo svolgimento delle sedute; le modalità delle discussioni e delle votazioni e il processo verbale (art. 15, Statuto).

È adottato dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

Spetta al presidente del consiglio tutelarne l'osservanza e all'ufficio di presidenza esprimere pareri sulle questioni d'interpretazione dello stesso che dovessero presentarsi (art. 10, reg. int.).

Relatore

È il consigliere nominato dalle commissioni consiliari nella prima seduta successiva all'assegnazione di uno affare, con il compito di illustrare i contenuti dello stesso (artt. 65 e 66, reg. int.).

Al termine della discussione, la commissione approva il testo da sottoporre all'esame dell'assemblea ed incarica il relatore di svolgere la relazione in aula.

È anche consentita la presentazione di relazioni di minoranza: di qui le espressioni "relatore di maggioranza" e "relatore di minoranza".

La discussione in aula inizia con l'intervento dei relatori di maggioranza e di minoranza (art. 79, reg. int.).

Resoconti

Sono atti di documentazione delle discussioni e degli affari esaminati dal consiglio regionale e dalle commissioni consiliari.

Sono previsti:

- per le sedute del consiglio regionale (art. 33, reg. int.).
- per le sedute e le audizioni delle commissioni consiliari: (artt. 62 e 105, reg. int.).

I resoconti delle sedute del consiglio regionale sono obbligatori e devono essere pubblicati, in versione integrale, entro sessanta giorni dalle sedute.

L'ufficio di presidenza può disporre che venga redatto, entro sette giorni dalla seduta, il resoconto sommario.

I resoconti integrali sono ricavati dalle registrazioni degli interventi e sono raccolti in volumi semestrali o annuali denominati "Atti consiliari".

Richiamo all'ordine

È l'invito del presidente rivolto ad un consigliere, che pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l'ordine della seduta, a cessare la condotta (art. 55, reg. int.).

Di esso il presidente può disporre l'iscrizione nel processo verbale.

Il consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazione del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del presidente.

Risoluzione

È un atto diretto a manifestare o a definire indirizzi, presentato dai consiglieri in occasione di dibattiti in assemblea, su comunicazioni della giunta o su mozioni: la proposta di risoluzione è votata al termine della discussione (art. 119, reg. int.).

È in genere composta da una premessa, che spiega la questione, e da un dispositivo, con il quale s'impegna la giunta ad assumere determinate iniziative.

Sanzioni disciplinari nei confronti dei consiglieri

Sono sanzioni inflitte dal presidente del consiglio nei confronti dei consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula. A seconda della gravità del comportamento, l'articolo 56 del regolamento interno prevede:

- la censura;
- l'esclusione dall'aula per il resto della seduta;
- l'interdizione di partecipare ai lavori.

Seduta del consiglio

È l'adunanza del consiglio.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, a meno che il consiglio non deliberi di riunirsi in seduta segreta su richiesta del presidente della giunta regionale o di almeno tre consiglieri (art. 33, reg. int.).

Sessione di bilancio

È il periodo nel quale si riunisce il consiglio per esaminare, discutere e approvare il bilancio.

È stata istituita al fine di ovviare alla lunghezza delle procedure per l'approvazione del bilancio.

Durante la stessa non sono ammessi all'ordine del giorno dell'assemblea altri argomenti, salvo i casi di assoluta urgenza riconosciuta dalla presidenza, e le commissioni consiliari sospendono l'esame di proposte di legge che prevedono spese o diminuzioni di entrate (art. 28-bis, reg. int.).

Il consiglio è convocato in sessione di bilancio per cinque giorni consecutivi, a partire dal primo lunedì successivo alla scadenza del trentesimo giorno dalla presentazione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale da parte della giunta.

Statuto regionale

È la carta fondamentale della regione, che contiene le norme relative alla propria organizzazione interna; regola l'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali; disciplina, inoltre, il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali (art. 123, Cost.).

La Costituzione prevede una disciplina diversa a seconda che lo Statuto sia adottato dalle regioni ordinarie o dalle regioni speciali.

Le prime, infatti, approvano e modificano autonomamente il proprio Statuto, che è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per le regioni speciali i rispettivi statuti sono, invece, adottati direttamente dallo Stato con legge costituzionale (art. 116, Cost.).

Pertanto, sotto l'aspetto formale, lo Statuto delle regioni speciali, mancando una qualsiasi loro partecipazione al procedimento di formazione, non costituisce espressione d'autorganizzazione dell'ente.

Sotto l'aspetto sostanziale, invece, le leggi costituzionali che adottano gli Statuti speciali, attribuiscono alle rispettive regioni competenze e sfere di autonomia ben più ampie di quelle attribuite dalla Costituzione alle regioni ordinarie.

Stemma

È il segno distintivo ed identificativo adottato dalle regioni per rappresentare, in forma emblematica, le origini e le tradizioni storico-politiche e socio-culturali del loro ambito territoriale.

Lo stemma della regione Marche è stato adottato con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13, ed è costituito dal disegno stilizzato di un picchio, che si sovrappone in parte alla lettera maiuscola "M", di colore nero, in campo bianco delimitato da una striscia verde in forma di scudo.

Subemendamento

È l'emendamento a un emendamento.

Può essere presentato da un consigliere, nel corso della discussione in assemblea o, dalla commissione referente, fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferisce (art. 82, reg. int.).

È votato prima di quello principale (art. 83, reg. int.).

Tumulto in aula

Si ha tumulto in aula quando durante una seduta del consiglio regionale si crea un clima di forte agitazione con disordini.

In caso di tumulto il presidente richiama all'ordine e, in caso di esito infruttuoso, abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa (art. 57, reg. int.).

Se il tumulto continua il presidente sospende o toglie la seduta: in tal caso il consiglio s'intende riconvocato, con lo stesso ordine del giorno, per il giorno seguente.

Ufficio di presidenza

È un'articolazione interna del consiglio regionale.

È composto dal presidente del consiglio, dai due vicepresidenti e dai due consiglieri segretari, eletti dal consiglio nella prima seduta con tre votazioni separate a scrutinio segreto (art. 4, reg. int.).

Il sistema di votazione garantisce la rappresentanza della minoranza all'interno dell'ufficio di presidenza.

Resta in carica trenta mesi.

La carica di componente l'ufficio di presidenza è incompatibile con quella di presidente della giunta, di assessore e di presidente di commissione consiliare permanente (art. 10, reg. int.).

Ha molteplici funzioni; in particolare:

- garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno, ed esamina le questioni di interpretazione, modifica e integrazione dello stesso;
- cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, coordinandone l'attività, mantiene rapporti con queste e con i gruppi consiliari;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del consiglio ed amministra i fondi assegnati al consiglio sul proprio bilancio;
- adotta i provvedimenti concernenti l'organizzazione delle strutture del consiglio nonché i provvedimenti necessari per l'amministrazione del personale.

Verifica del numero legale

È l'operazione con la quale viene controllata la presenza, durante la seduta di un organo collegiale, del numero minimo di consiglieri necessari affinché si possa procedere ad una votazione.

Per quanto concerne la presenza in aula dei consiglieri, il numero legale si presume sempre esistente (art. 42, reg. int.).

Il controllo può essere effettuato solo nell'ipotesi in cui ciò sia richiesto da un consigliere presente in aula.

Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.

Se, dopo la verifica, risulta che il consiglio non è in numero legale, il presidente può sospendere la seduta, rinviandola ad un'altra ora dello stesso giorno o chiuderla (art. 43, reg. int.).

Votazione

È il procedimento di manifestazione di volontà dei singoli componenti di un organo collegiale, per deliberare su specifici argomenti.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei consiglieri in carica e approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari, salvo il caso per il quale sia prescritta una maggioranza qualificata (artt. 42 e 44, reg. int.).

In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

Di regola il consiglio vota per alzata di mano.

Si procede per appello nominale nei casi espressamente previsti dal regolamento o quando è richiesto da almeno tre consiglieri presenti in aula (art. 46, reg. int.).

Si procede a scrutinio segreto quando la votazione riguarda persone, salvo i casi previsti espressamente dallo Statuto (art. 45, reg. int.).

Particolari procedure sono previste dal regolamento quanto le votazioni riguardano le nomine, ciò al fine di garantire il rispetto della minoranza (art. 49, reg. int.).

**QUADERNI DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCHE**

ANNO VI - N.36 - settembre 2001
Periodico mensile
Reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996
Sped. in abb. postale
art. 2 comma 20/c L. 662/1996
filiale P.I di Ancona

Direttore
Luigi Minardi

Comitato di direzione
Pino Ricci
Fabrizio Grandinetti
Marco Amagliani
Enrico Cesaroni

Direttore responsabile
Carlo Emanuele Bugatti

**Redazione, composizione, grafica
e realizzazione editoriale**
Ufficio Stampa del Consiglio regionale
Maurizio Toccaceli

Corso Stamira, 17, Ancona
Tel. 071/2298295-263 /fax 2076296

Ufficio della Regione Marche di Roma
Via Fontanella Borghese

Stampa
Centro Stampa del Consiglio regionale, Ancona

QUADERNI
PUBBLICATI

1

"L'anno di Pechino: i documenti"

2

"La scuola-Riforma-Orientamento-Autonomia"

3

"Stato Regione Federalismo"

4

"Infanzia e Diritti"

5

"Cittadini d'Europa"

6

"Diritti umani e pace"

7

"Dateci voce !"

8

"Elette nei Consigli regionali"

9

"L'arte del conflitto"

10

"Economia globale e dimensione locale"

11

"Iter delle proposte di leggi regionale" I

12

"Iter delle proposte di legge regionali" II

13

"Aids tra utopia e realtà"

14

"L'Europa del trattato di Amsterdam"

15	"Iter delle proposte di legge regionali" III
16	"Le donne raccontano il parto"
17	"I segni i sogni le leggi l'infanzia"
18	"Elette nei Consigli regionali" (nuova edizione)
19	"Ripensando le Marche"
20	"Patti chiari"
21	"Nonviolenza nella storia"
22	"Disturbi della condotta alimentare"
23	"Dopo il Trattato di Amsterdam"
24	"La condizione dei bambini immigrati"
25	"Il diritto allo sviluppo nell'epoca della mondializzazione"
26	"Diritti umani"
27	"Verso una conferenza della società civile per la pace, la democrazia, la cooperazione nei Balcani"
28	"Etica ed economia"
29	"Forum delle assemblee elettive delle Marche"

30	"Scienziati e tecnologi marchigiani"
31	"2° Forum delle assemblee elettive delle Marche "
32	"Dare di sé il meglio"
33	"Commento allo Statuto della Regione Marche"
34	"Diritti & doveri"
35	"Angelo Celli medico e deputato"

ALTRE PUBBLICAZIONI DEL CONSIGLIO

"Il giornale del Consiglio" periodico d'informazione

Costituzione della Repubblica
Statuto regionale-Statuto dei lavoratori

Regioni: informazione-federalismo-solidarietà

"Conoscere l'Onu"
Manuale sulle Nazioni Unite
per la scuola media superiore

"Conoscere l'Onu"
Manuale sulle Nazioni Unite per la scuola media

"Conoscere l'Onu"
Manuale sulle Nazioni Unite
per la scuola elementare

L'immagine della donna da Eva a Maria

Agricoltura biologica in Italia: aspetti tecnici,economici e normativi

Le Marche: la mia regione

Catalogo della stampa periodica marchigiana

Donne delle Marche